

CXXI.

TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1884

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Seguito della discussione del progetto di legge sui maestri elementari — Svolgimento degli emendamenti proposti dai Senatori Tornielli e Vitelleschi all'art. 7 nuovamente redatto dall'Ufficio Centrale — Osservazioni dei Senatori Moleschott, Pierantoni, Cannizzaro, Alfieri, Tornielli, Cantoni, Relatore, e del Ministro della Istruzione Pubblica — Proposta del Senatore Canonico di rinvio dell'art. 7 all'Ufficio Centrale, approvata.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30.

È presente il signor Ministro della Pubblica Istruzione.

Il Senatore, *Segretario*, ZINI dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge N. 135.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per disposizioni pel pagamento degli stipendi, per la nomina, pel licenziamento e pel monte delle pensioni dei maestri elementari.

La discussione è rimasta all'articolo settimo.

Il Senatore Tornielli ha proposto all'articolo settimo il seguente emendamento:

« Salvo il disposto degli articoli 334, 335 e 337 della legge 13 novembre 1859, il maestro può essere licenziato in qualunque tempo:

(Il 1°, 2° e 3° identici al progetto).

« Il licenziamento ha luogo per voto del Consiglio scolastico provinciale, udite le difese del maestro.

« Le cause di licenziamento saranno presentate al Consiglio scolastico provinciale o dal Comune, o dal R. Ispettore scolastico.

« Le osservazioni del R. Ispettore scolastico nel primo caso, quelle del Comune nel secondo caso dovranno essere udite dal Consiglio scolastico provinciale.

« Contro il voto di quest'ultimo il Comune può ricorrere al Ministero ».

Prego l'onor. Relatore a dirmi se l'Ufficio Centrale accetta l'emendamento del Senatore Tornielli.

Senatore CANTONI, *Relatore*. Mi permetto fare osservare all'onorevolissimo signor Presidente che fino da ieri l'Ufficio Centrale ha fatto distribuire la nuova redazione dell'articolo 7 da lui fatta.

PRESIDENTE. Allora darò lettura dell'articolo settimo emendato dall'Ufficio Centrale:

Art. 7.

« Fermo il disposto degli articoli 334, 335 e 337 della legge 13 novembre 1859, il Comune può licenziare il maestro in qualunque tempo:

1. Per inettitudine pedagogica;
2. Per infermità che lo renda inabile a continuare il servizio o a riassumerlo;
3. Per le stesse cause riferite nell'art. 106 della legge 13 novembre 1859;

4. Per essere incorso negli ultimi cinque anni tre volte nella pena della censura, o due volte in quella della sospensione.

« Al Consiglio comunale radunato a questo fine dev'essere comunicato il parere del regio ispettore scolastico.

« La deliberazione di licenziamento non avrà effetto esecutivo se non dopo che il Consiglio scolastico provinciale, udite le difese del maestro e le osservazioni del Consiglio comunale, l'avrà approvata.

« Così il Comune come il maestro possono ricorrere al Ministero ».

Il signor Ministro della Pubblica Istruzione accetta questa formola dell'articolo proposta dall'Ufficio Centrale?

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Prima di rispondere alla domanda fattami dal signor Presidente, siccome veggo che c'è un emendamento dell'onorevole Senatore Tornielli ed un altro dell'onorevole Senatore Vitelleschi, amerei sentire le ragioni colle quali i due onorevoli Senatori confortano le loro proposte, il che credo sarà desiderato anche dall'Ufficio Centrale.

Senatore CANTONI, *Relatore*. Appunto.

PRESIDENTE. Darò dunque la parola al Senatore Tornielli per svolgere il suo emendamento.

Senatore TORNIELLI. Se ho inteso bene, il Senato si trova in presenza di quattro dizioni diverse dell'articolo 7 che ora viene in discussione. La prima, la più antica, è quella che si trova nel progetto allegato alla seconda Relazione dell'Ufficio Centrale. Poi viene l'altra, la più recente, sempre dell'Ufficio Centrale, la quale, combinata ieri durante la discussione è stata letta oggi. Viene terza la dizione proposta dall'onorevole Senatore Vitelleschi; ed infine la dizione che ho proposto io, e che per ordine cronologico deve collocarsi fra le due dell'Ufficio Centrale.

Un poco di cronologia porterà forse con sé anche un po' d'ordine nella discussione. E per amore di ordine, e soprattutto di brevità, dirò che, considerando l'ultima dizione proposta dall'Ufficio Centrale quasi come emendamento delle proposte precedentemente comunicate e che furono stampate e distribuite al Senato, io non ho difficoltà ad introdurre nella dizione mia quelle variazioni di forma che vengono nel primo

comma dell'articolo 7, come fu per'ultimo emendato dall'Ufficio Centrale. Queste variazioni consistono nella sostituzione della parola *fermo* al vocabolo *salvo* in principio dell'articolo, e del vocabolo *pedagogico* alla parola *didattico* nel numero primo del comma stesso. Resta dunque inteso che anche il mio emendamento si deve leggere così: « Salvo il disposto degli articoli 334, 335, 337 della legge, ecc. »

Poi al numero uno si deve leggere « per inettitudine pedagogica » invece di « didattica ».

Con lo accettare questa modificazione di forma nel mio emendamento avverte già il Senato che io non mi trovo disposto ad abbandonare le mie proposte nella loro parte sostanziale. E però mi dispongo a darne le ragioni entrando senza più in materia.

Allorchè nella discussione generale fu da alcuni Senatori indicato fra gli articoli da emendare anche il 7, io mi volli anzitutto dar conto di ciò che nell'economia generale della legge questo articolo rappresenta.

Nel corso della discussione mi pare si dicesse da uno dei Colleghi nostri, che l'art. 7 contiene la parte disciplinare della legge. Una legge che determina i diritti ed i doveri di tutta una categoria di persone alle quali è affidato un pubblico ufficio, deve avere necessariamente la sua parte disciplinare. E ciò s'intende perchè pur troppo avviene che in siffatte categorie di persone vi siano anche coloro che trasgrediscono ai propri doveri, che si rendono colpevoli di atti e fatti che, senza cadere sotto la sanzione delle leggi penali comuni, rendono necessaria l'applicazione delle pene disciplinari.

La mia impressione però è che nell'articolo 7 noi non ci troviamo a trattare propriamente di materia disciplinare.

Questo articolo contiene bensì il rinvio alla parte disciplinare, la quale esiste in un'altra legge.

Infatti dopo il rinvio fatto ad alcuni articoli della legge del 1859, l'articolo 7 passa ad occuparsi di materia che, a mio avviso, è d'indole affatto diversa.

Le disposizioni relative alla disciplina per i maestri delle scuole elementari comunali, sono appunto quelle che in principio dell'articolo 7 vengono tassativamente enumerate; anzi più

che enumerate, confermate, perchè si dice che esse debbono rimanere ferme.

Il solerte Relatore dell'Ufficio Centrale ha voluto metterci sott'occhio queste disposizioni e le troviamo così stampate nella sua prima Relazione. Esse costituiscono il vero codice penale disciplinare del maestro trasgressore dei suoi doveri.

Nell'articolo 344 della legge Casati troviamo primieramente l'enumerazione delle colpe; poi l'indicazione e la graduazione delle pene.

Nell'articolo 335 della legge stessa abbiamo la competenza del giudice e la procedura; e nei successivi articoli sono contenute altre disposizioni speciali ed accessorie, delle quali non torna conto che io mi occupi.

Adunque, mettiamo innanzi tutto in sodo questo che, - dappoichè le norme relative alla disciplina degli insegnanti già esistono, anzi sono mantenute e dichiarate ferme, - l'art. 7 deve necessariamente riferirsi ad altra cosa. E quest'altra cosa pare a me costituisca nè più nè meno, direi, che la *contropartita* di alcune disposizioni dell'articolo 3 della legge del 1876, le quali restano in vigore.

Voglio dire che, - essendosi nella legge del 1876 stabilito che il maestro non possa aver nomina definitiva prima di aver dato prova di possedere non solamente la capacità didattica, - quella che adesso diremmo pedagogica, - ma anche le disposizioni morali necessarie a compiere degnamente il suo ufficio, il che tutto dovrà risultare, secondo il sistema degli articoli già notati, dal certificato di lodevole esercizio, - si trovò necessario che nell'articolo 7 di cui ora parliamo, si statuisse, che in qualunque tempo si possa licenziare il maestro che dimostrasse di non possedere più le attitudini pedagogiche, di non avere più le disposizioni intellettuali, fisiche o morali, necessarie nel senso della legge, per compiere degnamente e con utilità il suo ufficio.

Non ci troviamo adunque nell'articolo 7 in presenza di casi di vera e propria penalità disciplinaria, per i quali già provvede la legge del 1859. Nell'articolo di cui parliamo si vuole, in vista di altri casi possibili, assicurare il corretto, dignitoso e veramente utile esercizio dell'ufficio del maestro elementare.

Si noti che, se il maestro incorresse in una delle colpe gravi che sono enumerate nell'arti-

colo 334 della legge Casati, non si tratterebbe per lui di licenziamento, ma di deposizione. E da ciò noi dobbiamo avvederci che il licenziamento del maestro, più che una pena, è, e deve rimanere nel concetto di questa legge, un provvedimento speciale, il quale, senza carattere di penalità, deve dare a coloro che vegliano sopra l'interesse pubblico connesso con l'istruzione elementare obbligatoria, il mezzo di assicurare che l'ufficio del maestro sia esercitato con dignità ed utilità pubblica.

Per questa ragione, io opino che non possa senza alterazione dell'economia di questa legge inchiudersi nella enumerazione delle cause di licenziamento, cosa che costituisca vera e propria colpa, perchè a reprimere le colpe provvede, come ho già detto, la legge più volte ricordata del 1859.

Se una correzione, un'aggiunta, od una variazione si stimasse necessaria per la migliore disciplina del corpo insegnante, per la sanzione penale delle colpe che i maestri possono commettere nell'esercizio delle loro funzioni o altrimenti; tale correzione, aggiunta o variazione dovrebbe farsi in altra disposizione della legge, affinchè l'indole e l'economia dell'art. 7 non ne rimangano alterate.

Per queste ragioni io non potrei dunque accettare che in questo articolo si venga a parlare di licenziamento per causa d'insegnamento contrario alle istituzioni od alle leggi dello Stato, od anche a parlare di applicazione dell'articolo 106 della legge Casati, tutte cose che cadono nella vera e propria parte disciplinare della legislazione relativa ai maestri.

Si conservi dunque al licenziamento il suo vero carattere; sia esso un provvedimento da applicarsi agli inabili, a coloro che come diceva l'onorevole Vitelleschi nel suo discorso, non possono più, nè degnamente, nè utilmente servire in un Comune, ma potrebbero forse andare benissimo ad esercitare l'ufficio loro in un altro.

Credo, infatti, che questo pensiero dell'onorevole Vitelleschi, che è giustissimo, e soprattutto molto pratico, sia appunto già espresso nell'articolo in esame senza che vi sia bisogno di aggiungere nulla ai tre numeri in esso contenuti.

Vediamo se sia proprio così come a me pare. I due primi numeri riguardano le inabilità in-

tellettuali e fisiche, e non è di queste che mi devo occupare.

Il numero terzo non ordina il licenziamento. Per esso è reso *facoltativo* il licenziamento del maestro il quale sia incorso, negli ultimi cinque anni, tre volte nella pena della censura, o due volte in quella della sospensione. Non è dunque un fatto nuovo, colposo del maestro che determina il suo licenziamento. Si può licenziare il maestro quando la ripetuta, frequente applicazione fattagli delle pene disciplinari fornisce un criterio per credere che egli, anche se non incorresse in alcun nuovo fallo, non potrebbe più, nel luogo stesso dove fu punito, esercitare degnamente, e con vera utilità, il proprio ufficio.

Vediamo ora nella legge del 1859 per quali fatti egli avrà potuto essere o censurato o sospeso, perchè l'applicazione della censura o della sospensione può mettere il maestro nella situazione in cui è facoltativo il licenziarlo.

Nell'articolo 334 trovo indicate in primo luogo la negligenza abituale, la trasgressione dei doveri. Queste sono colpe inerenti alla qualità ed all'ufficio del maestro.

Più avanti troviamo che, trattandosi del delicato magistero affidato all'insegnante, la legge vuole che il sindacato e la vigilanza di chi veglia sull'interesse grandissimo della pubblica istruzione possano essere portati anche fuori della scuola sulla vita dell'insegnante. Quindi la legge dice che potranno essere censurati e sospesi i maestri anche per fatti onde sia gravemente compromessa la loro riputazione e la loro moralità!

Come tutti sanno, le pene, nel sistema della legge del 1859, si applicano dal Consiglio provinciale scolastico. La legge dice: « Dopo informazioni ». Ma il sindaco e l'ispettore scolastico hanno entrambi uguale mandato dalla legge di dare ai maestri quegli avvertimenti ufficiali delle mancanze loro attribuite senza i quali avvertimenti non si applicano le censure. È dunque abbastanza chiaro che le stesse persone, cioè il sindaco e l'ispettore scolastico siano anche per ufficio chiamati ad informare il Consiglio scolastico provinciale, alla competenza del quale è riservato di pronunciare.

Orbene, io credo che sarà ben raro il caso di un maestro che si renda impossibile in un luogo per avere compromesso seriamente la

sua riputazione, o per aver compiuto atti o fatti contrari alla moralità dell'uomo e del cittadino, senza che l'una o l'altra delle due autorità chiamate a vegliare sopra di lui non abbia sentito il dovere di ammonirlo e di promuovere contro di lui la censura, o la sospensione.

Se le autorità avranno fatto il loro dovere, il maestro che si sarà reso impossibile in un Comune, si troverà appunto nella situazione che è preveduta nel numero 3 dell'articolo 7, e quindi potrà essere licenziato.

Ecco come, a parer mio, e lo dissi poc'anzi, il pensiero espresso dall'onorevole Senatore Vitelleschi si trova già incluso nel testo dell'articolo settimo.

Dunque accettando le modificazioni di forma, dirò così di lingua, che l'Ufficio Centrale propone, io non mi sentirei disposto ad accogliere in questo articolo le aggiunte sostanziali che egli ci ha proposte fino da ieri.

Andiamo avanti.

Pure ammettendo che il licenziamento non sia nel senso della legge in discussione una pena disciplinare, perchè il licenziamento non si applica, come ho detto, a fatti speciali colposi del maestro, è però vero che questo provvedimento amministrativo, per effetto del quale il maestro perde il vantaggio della stabilità nel suo ufficio e può essere licenziato, è in sè stesso gravissimo, e può essere anche materialmente e moralmente molto dannoso per la persona dell'insegnante.

Onde viene la necessità di curare che l'applicazione di un così grave provvedimento sia circondata da ogni desiderabile guarentigia.

A ciò provvedono, o meglio, dirò, dovrebbero provvedere le disposizioni della seconda parte dell'art. 7 della legge.

E qui bisogna mi sia concesso esaminare anzitutto quale procedura è stabilita nel progetto che io propongo di emendare.

Si noti bene: se l'art. 7 non sarà emendato, l'iniziativa pel licenziamento spetterà al solo Consiglio comunale. Il Consiglio comunale quando sarà radunato per deliberare, dovrà soltanto ricevere comunicazione del parere del regio ispettore scolastico.

Poi - sempre nel sistema dell'articolo 7 anche dopo la modificazione introdottavi dall'Ufficio Centrale - la deliberazione di licenziamento presa

dal Consiglio comunale rimane sospesa, perchè per renderla esecutiva è necessario un voto conforme del Consiglio scolastico provinciale.

Il Consiglio provinciale scolastico, prima di dare o negare la sua approvazione alle deliberazioni del Consiglio comunale, deve istituire un giudizio, un'informazione, giacchè egli deve udire le difese del maestro e le osservazioni del Consiglio comunale. Anzi questo giudizio non è ancora inappellabile, poichè, contro di esso, tanto il Comune quanto il maestro possono ricorrere al Ministero.

Nel sistema del progetto in discussione prima si delibera il licenziamento e poi si procede al giudizio.

Quasi quasi, direi, che è la condanna che precede l'istruttoria.

Ora io mi sono preoccupato di due cose: mi sono cioè domandato: durante il tempo in cui si svolgerà il giudizio, e fors'anche l'appello del primo giudizio, od anche nei casi nei quali il giudizio non riuscirà conforme alle deliberazioni del Consiglio comunale, quali rapporti esisteranno fra il maestro congedato ed il Comune?

Poi mi sono fatto quest'altra domanda:

Quale situazione nascerà fra il Comune che ha deliberato il licenziamento, e l'autorità scolastica provinciale che ricusa di rendere esecutiva la deliberazione?

Alla prima domanda io ho trovato una sola risposta. Nei rapporti che esisteranno fra il maestro congedato ed il Comune prima che il licenziamento sia divenuto esecutivo, ne andrà di mezzo la scuola, ossia quell'interesse gravissimo che dipende dalla applicazione della legge portante l'obbligo all'istruzione elementare.

Alla seconda domanda mi pare già di sentire pronta la risposta.

Nel caso di licenziamento del maestro deliberato dal Consiglio comunale, e non approvato dal Consiglio scolastico provinciale, avremo più nè meno che ciò che avviene per tutte le deliberazioni del Consiglio comunale quando non sono approvate dalla autorità provinciale; avremo un caso di conflitto di più. Ecco tutto.

Ebbene, a chi ci rispondesse così, io replicherei volentieri che non mi trovo pago di siffatti argomenti, i quali poi in sostanza non concludono nulla.

Dire che non vi è da sgomentarsi se una causa di più di conflitto fra l'autorità municipale e l'autorità provinciale, avrà da nascere da questa legge, non mi pare che possa persuadere alcuno.

Nei conflitti, da qualunque parte stia la ragione, chi ne va sempre di mezzo è il concetto dell'autorità che noi dobbiamo certamente voler riavvigorire, e non indebolire principalmente nei tempi che corrono. Onde per me, non riesce indifferente che, potendolo, si eviti di creare con una legge nuova, novelle e forse numerose cause di conflitti.

A questo intento mi parve si potesse arrivare facilmente col mettere le cose al loro posto logico e naturale, collo stabilire cioè, che l'esame preceda alla deliberazione di licenziamento. Con questo intendimento mi parve opportuno emendare l'art. 7, in guisa che nella prima parte di esso si abbiano ad indicare soltanto le cause per le quali in qualunque tempo il maestro può essere licenziato. Riservai la seconda parte dell'articolo stesso ad indicare la procedura da seguirsi per il licenziamento.

E qui prevedo l'obiezione che taluni potrebbero farmi, dicendo che, dove io non ho saputo vedere altro che l'ordine del procedimento da seguirsi, vi è ben più grossa questione, quella cioè della competenza, quella cioè di sapere se il Comune, il quale ha la responsabilità dell'insegnamento primario, non debba avere lui la facoltà di congedare il maestro, ovvero se questa facoltà debba esser data al Consiglio scolastico provinciale.

Premetterò che io in pratica non so vedere differenza di sostanza, dal punto di vista della competenza effettiva, fra la deliberazione del Consiglio comunale la quale rimane non esecutiva finchè un voto del Consiglio provinciale scolastico non l'ha convalidata, ed una deliberazione della stessa autorità comunale che invoca il voto preventivo dell'autorità scolastica provinciale e poscia ci si conforma. Nell'un caso e nell'altro in chi sta la vera facoltà di licenziare? Chi decide è il Consiglio provinciale scolastico.

Sgombrare le leggi da certe disposizioni che vi stanno più per l'apparenza che per la sostanza, mi sembra sempre utile, ed utilissimo poi nella nostra amministrazione già tanto complicata nei suoi vari congegni.

Detto ciò, mi si permetta di esaminare se, dicendo nel mio emendamento che il licenziamento ha luogo per voto del Consiglio scolastico provinciale, sia venuto a proporre cosa che disconosca le facoltà che il Comune tiene attualmente dalla legge in vigore, se io sia venuto a chiedere che si tolga a colui che è responsabile del delicato servizio dell'insegnamento primario il mezzo di tutelare la sua responsabilità.

Io credo, onorevoli Colleghi, che molto si esageri quando si dice che, nel nostro sistema, il Comune ha la responsabilità dell'insegnamento primario. Forse si esprime più un desiderio, che non la realtà delle cose come stanno.

Nel sistema nostro, quale risulta dal complesso delle leggi in vigore, il Comune è chiamato ad eseguire la legge che ha stabilito l'obbligo dell'istruzione elementare.

Sopra il Comune veglia il Consiglio scolastico provinciale che ha da quella legge autorità di richiamare i municipi all'adempimento del loro dovere, non solamente per l'istruzione, ma anche per il modo di mantenere la scuola. E se il Comune si dimostrasse restio o indocile agli ammonimenti del Consiglio scolastico, la Deputazione provinciale è chiamata a provvedere; e così di grado in grado si risale fin dove? Fino all'autorità centrale dello Stato.

Ben disse in altra tornata l'onorevole Senatore Majorana, che in questa legge non si può ragionare di libertà, mentre essa entra a far parte di tutto un sistema che, in sostanza, riesce coattivo. Ma sarebbe lo andar fuori della questione in esame, lo entrare qui a parlare del valore intrinseco di tale sistema.

Ciò dico soltanto perchè mi pare, che dove la libertà intiera per il Comune veramente non esiste, non possa farsi questione della sua esclusiva e completa responsabilità e mettere questa responsabilità del Comune a base di deduzioni contrarie alle disposizioni di legge che ora discutiamo.

Io non mi sento di varcare le Alpi e di attraversare i mari per vedere se altri paesi facciano queste cose meglio di noi. Se avessi però da esprimere il pensiero mio, direi, che più che sedotto dal sistema che ha dato il leggendario maestro di scuola vincitore di grandi battaglie di cui ha parlato l'onorevole Moleschott,

io sono impensierito dello spettacolo che offre un paese che ha, come disse egregiamente l'onorevole Cannizzaro, istituzioni molto analoghe alle nostre. Ed a chi vagheggiasse per noi il sistema americano, mi permetterei di far osservare che è ben diversa cosa il costruire sul terreno nuovo, o l'edificare e tener ritto l'edificio in mezzo a vecchie muraglie in parte salde e in parte crollanti, rispettando, come si conviene alle genti colte e civili, tuttociò che può essere bello e buono anche nelle rovine.

Del resto, noi Italiani, certe cose le intendiamo a modo nostro; a quel modo, cioè, che corrisponde alle necessità nostre, che non sono poche nè di poco momento. Ed in ciò si rivela il genio pratico della nazione,

Dunque noi non abbiamo, a vero dire, nel sistema nostro, nè la scuola governativa, nè la scuola municipale: abbiamo alcun che di mezzo, come si conviene a noi. E, siccome oggi non si tratta qui di scegliere un sistema nuovo, ma soltanto di ordinare la legge che governa i diritti ed i doveri degli insegnanti in conformità del sistema esistente, pare a me che proprio nulla si offenda coll'accettare l'ingerimento preventivo del Consiglio scolastico anche nel licenziamento dei maestri. Quella stessa autorità che è chiamata ad intervenire per attestare il lodevole servizio del maestro, sia dunque chiamata a conoscere anche le cause del licenziamento del medesimo.

Questo sistema a me sembra semplice ed armonico.

Le due autorità che concorrono nel sistema nostro a governare la pubblica istruzione primaria, sono rappresentate nel Consiglio scolastico provinciale.

L'elemento elettivo vi sta in maggioranza: quattro rappresentanti della provincia nominati dal Consiglio provinciale, e due rappresentanti del comune capoluogo di provincia nominati dal Consiglio comunale, fanno sei membri che hanno origine elettiva; e gli altri cinque membri sono di nomina governativa.

Faccio questa osservazione sulla composizione del Consiglio scolastico provinciale, unicamente per rassicurare coloro che potessero credere che la mia proposta turbasse a danno delle libertà locali, quell'equilibrio delle due autorità governativa ed elettiva che è la base del nostro sistema per l'istruzione elementare obbligatoria.

Ma dopo di aver rassicurato i miei Colleghi anche sovra questo punto, gioverà che m'affretti a spiegare le ragioni del secondo e più sostanziale mutamento che l'emendamento mio introdurrebbe nell'art. 7 della legge in discussione.

Ho già detto che nel testo della legge in esame il solo Comune ha l'iniziativa di licenziare il maestro incorso in una delle cause che in qualunque tempo possono rendere possibile il licenziamento.

Io propongo invece che, ferma stando la facoltà del Comune di prender tale iniziativa, sia accordata uguale facoltà anche all'agente del Governo, al regio ispettore scolastico.

La ragione di questa variazione, che a me pare importante e sostanziale, vuole esser detta anche a rischio di parlare troppo chiaro.

Non solito a prestar fede a tutto ciò che si dice, e magari si stampa, io non voglio farmi eco di voci che tenderebbero a far credere che in troppe scuole primarie italiane si seminano mali germi di propaganda contrari all'ordine politico e sociale dello Stato. Ma se, fatta larghissima parte alle consuete esagerazioni, si avesse pure motivo di ritenere che qualche infiltrazione di idee malsane o morbose si manifesti in qualche luogo, se si potesse credere che vi siano municipi, e forse non sono i minori, tanto tolleranti della pubblica manifestazione dell'opinione dei loro insegnanti, da permettere il mal esempio di maestri partecipanti a tutte le dimostrazioni piazzaiuole, che vi si distinguono fra i più chiassosi e insolenti, tanto da farsi tradurre in arresto ed anche processare; se fosse vero per contro che in altre località, per altre cause e forse per solo spirito di gretta economia nello spendere, si tollerino insegnanti nei quali all'amore delle patrie istituzioni, si sostituisce un pietoso compatimento che insinua sfiducia e discredito nelle medesime; se in tutto ciò ci fosse pur poco, ma pure qualche cosa di vero, vorremmo noi, onorevoli Colleghi, non cogliere l'occasione offertaci da questa legge, per rinvigorire l'autorità dello Stato, di cui primo ed indeclinabile ufficio è la tutela dappertutto ed in ogni cosa della incolumità delle istituzioni nostre?

Togliamo, o Signori, al Governo, o a chi lo rappresenta nelle pubbliche amministrazioni, la scusa di trovarsi essi disarmati in questa parte

di fronte alla fiacca volontà dei Municipi, perchè così noi avremo il diritto, ove occorra, di chiedere conto al Governo come egli compia il suo dovere.

Dunque, o Signori, non togliamo nulla alla libera iniziativa del Comune di promuovere davanti al Consiglio scolastico provinciale il licenziamento del maestro. Facciamo però che, a fianco dell'iniziativa dell'autorità municipale, corra parallela anche la facoltà dell'agente del Governo per prendere un'uguale iniziativa.

Un'ultima variazione al testo dell'art. 7, io propongo col mio emendamento.

Dove il testo in discussione dice: « che il Comune ed il maestro possono entrambi ricorrere al Ministero contro la decisione del Consiglio scolastico provinciale, » io sopprimo il diritto al maestro, e conservo il diritto di ricorso alla sola autorità comunale. A parer mio il buon diritto del maestro è bastantemente tutelato dalla composizione del Consiglio scolastico.

Le cause che possono dar motivo di licenziare il maestro sono di quelle che richiedono un giudizio complessivo dei fatti che non si possono mai vedere bene da lontano, e che invece un Consiglio nel quale la maggioranza è data all'elemento elettivo, è competentissimo ad emettere.

Vi sarebbero poi ancora altre ragioni che non enumero, sia per brevità, sia perchè non troverebbero forse posto opportuno in una discussione del Senato le quali suggeriscono di non accordare il ricorso alla autorità centrale, dove non ve ne sia assoluto bisogno. E se, in omaggio a quel rispetto che tutti vogliamo avere fino al massimo estremo limite per le libertà municipali, possiamo ammettere che il comune che si crede sopraffatto dal Consiglio provinciale scolastico, possa invocare l'autorità del Governo, questa ragione di alta e suprema convenienza io non so vedere quando si tratta del ricorso del maestro, il quale poi in sostanza ha già un grado di appello perchè, giudicato che sia dalle sue proprie autorità, egli ricorre al Consiglio scolastico provinciale.

Dette così le ragioni delle varie parti del mio emendamento, altro non mi resta che raccomandarne l'accettazione all'Ufficio Centrale ed all'onorevole signor Ministro, e di affidarne le sorti alla sapienza del Senato.

Io però non posso finire il mio discorso senza dire alcune cose anche a riguardo dell'ordine del giorno che sul fine della tornata di ieri l'onorevole Alfieri ha sviluppato in occasione della discussione dell'articolo 7, sul quale tanto a lungo mi è occorso di ragionare.

Mi sento costretto a parlare di questo ordine del giorno, sia per l'autorità del proponente, sia per un sentimento di doverosa cortesia verso di lui, avendo io parlato diffusamente sopra il soggetto medesimo da lui trattato. Lo faccio poi tanto più volentieri, inquantochè trattandosi di chiedere al Ministro un impegno verso il Senato, mi pare importante che sia determinato l'oggetto, ed il significato della domanda, alla quale tanto volentieri io vorrei potermi associare.

Quando questo progetto sia divenuto legge, non v'ha dubbio che a tutto ciò che riguarda lo stato dei maestri elementari si sarà provveduto.

La legislazione in questa materia risulterà, oltrechè dalla legge presente, dalle parti della legge del 1876 che restano in vigore, e per le disposizioni disciplinari si riferirà a quella del 1859.

Le tre citate leggi formeranno un tutto, che diremo il codice dei maestri.

Non è dunque questo certamente che l'onorevole Alfieri si propone di domandare al Ministro. Egli ha voluto di certo indicare altre materie sulle quali la legislazione scolastica può essere modificata o migliorata.

Ed io mi associo alle parole sue per esortare il signor Ministro a portare in questo ramo del Parlamento le leggi nuove, che egli per tale materia intendesse proporre.

Anzi, trovando che i fatti sono più concludenti che le parole, massimamente se si mette in rilievo il significato dei fatti medesimi, io vorrei sperare che ciò che è avvenuto in Senato dopo la riapertura dei nostri lavori, ed in occasione della discussione degli importanti disegni di legge, dei quali saviamente il Senato trovò opportuno rimandare l'esame dopo le vacanze estive, starà a dimostrazione della cura con la quale in questo campo più sgombrato di lotte politiche, si vagliano le singole disposizioni delle leggi che hanno, come questa, il carattere di leggi organiche, e dalle quali il paese aspetta sicuro beneficio.

In questo senso mi associo volentieri all'ordine del giorno dell'onorevole Alfieri.

PRESIDENTE. Ora darò lettura dell'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Vitelleschi all'articolo 7.

Al 2° comma dell'art. 7 si aggiunga:

« 4. Il maestro potrà egualmente essere congedato quando il Comune non lo ritenga più adatto a compiere il suo ufficio nel Comune stesso.

« In questo caso la proposta per il congedo dovrà essere motivata dalla Giunta, sanzionata dal Consiglio e riportare l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico.

« Il congedo non avrà effetto che per l'anno scolastico successivo alla sua definitiva approvazione ».

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola per isvolgere la sua proposta.

Senatore VITELLESCHI. Io aveva fatto l'altro giorno una proposta complessa la quale conteneva tutto un sistema.

Da un lato io toglieva tutte le riconferme, le quali in fondo non erano che un pretesto per poter congedare il maestro; dappoichè è evidente che nell'andamento ordinario delle cose questa locazione di opera ha in sè stessa il suo termine ossia nella cessazione dell'opera, e meglio della convenienza o della utilità dell'opera; e non c'è ragione di dire che un maestro debba stare tre anni, piuttosto che quattro anni o cinque anni. Il maestro sta al suo posto finchè può compiere l'opera sua.

Quindi io ben volentieri acconsentiva a togliere questo artificio, il quale, ripeto, non aveva altro scopo che di conservare la facoltà di poter congedare il maestro elementare e di metterlo nelle condizioni di tutti gli ufficiali di qualsiasi genere, e privati e pubblici, i quali, dopo una prova necessaria per conoscere l'attitudine loro, sono ammessi definitivamente: così io avrei proposto un medesimo trattamento per il maestro, vale a dire che fosse preso senza termine determinato, condizione di nomina che nel linguaggio ufficiale si traduce: *nominare a vita*.

Ma dall'altra parte io rendeva al Comune la facoltà di poter congedare il maestro quando,

per ragioni che possono essere di natura molteplice, ma delle quali esso è giudice, il maestro stesso non fosse più ritenuto adatto a fungere il suo ufficio.

In poche parole io riproduceva nell'amministrazione pubblica ciò che accade nella vita privata: cioè che si ritiene l'individuo preso per un dato ufficio fino a che esso è in grado di compierlo, poichè sarebbe assurdo il mantenerlo, quando egli non vi fosse più adatto.

Ora si sa che nelle assemblee, e particolarmente nel Senato, una proposta, quando non abbia l'appoggio dell'Ufficio Centrale o del Ministero, ha pochissima probabilità di riuscita.

Io quindi rimasi meravigliato, e dirò meglio sgomentato, quando vidi che l'Ufficio Centrale aveva accettato la prima parte della mia proposta e respinto la seconda.

Io non aveva grande speranza che la seconda parte (la quale era stata respinta dall'Ufficio Centrale come ho detto e non credeva sarebbe accettata dal signor Ministro) per la mia sola insistenza, sarebbe approvata. Rimaneva quindi la prima parte sola.

Ora io, secondo il mio modo di vedere, trovavo che la prima parte, così isolata, sarebbe stata piuttosto un peggioramento che un miglioramento, perchè, come già ebbi l'onore di dire ieri, nell'antico sistema restavano queste successive prove, le quali, se non giovavano al Comune, per lo meno giovavano all'autorità scolastica governativa, la quale ogni sei anni poteva ritornare a discutere sopra le attitudini del maestro.

La nuova formola contenuta nella prima parte del mio emendamento dopo il periodo di prova non dava più questa autorità nè al Comune nè all'autorità scolastica.

Se io avessi preveduto che il secondo mio emendamento non sarebbe stato approvato, avrei ritirato il primo, e come dissi la prima volta che ebbi l'onore di parlare, avrei preferito lasciare le cose come stavano, non fosse altro perchè in quel caso era lecito di sperare in un futuro cambiamento che avrebbe dovuto necessariamente venire. In brevi parole, se io avessi preveduto che il mio emendamento non sarebbe stato accettato che per metà, io lo avrei ritirato. Oggi però che la prima parte del mio emendamento, di poco modificata, è stata accettata dall'Ufficio Centrale, io proprio non mi

sento più di ritirare la seconda; perchè nel mio ordine d'idee la condizione sarebbe essenzialmente peggiorata. Quindi dirò per appoggiarla brevissime parole, perchè già mi parve di dirne a sufficienza l'altro giorno sullo stesso progetto, e perchè un'Assemblea come il Senato non ha bisogno di molte spiegazioni.

Ora il concetto della seconda parte del mio emendamento è fondato, come dissi l'altro giorno, sulla responsabilità che porta il Comune in fatto d'istruzione elementare.

L'onorevole Senatore Torielli testè ci diceva che la responsabilità comunale era molto scemata dall'insieme della nostra legislazione; e questo può essere in faccia all'Assemblea legislativa ed anche avanti ai tribunali, se una questione di quel genere dovesse esservi portata: ma la responsabilità comunale non è mai scemata innanzi ai suoi amministrati, dei quali spendono i denari. E creda, onorevole Torielli, che se un maestro fa male il suo dovere e le famiglie ne sono malcontente, i suoi argomenti non entreranno nella mente dei contribuenti, i quali non intenderanno più facilmente di noi, che discutiamo da dieci giorni, tutte le combinazioni legislative per le quali il Comune non può privarsi di un maestro inabile.

Queste combinazioni nelle quali noi abbiamo durato tanta fatica a intenderci, il Comune non potrà farle capire ai contribuenti. Per i contribuenti sta il fatto del Comune che tiene una scuola, che non li soddisfa.

Questa è la vera responsabilità che pesa sugli amministratori, i quali spendono i denari dei contribuenti e che devono rendere conto nelle elezioni del loro operato. Dunque responsabilità grandissima esiste, che il Comune non potrà mai declinare.

La responsabilità dei Comuni non sta nei rapporti col Governo, sibbene di fronte ai contribuenti ai quali lo spiegare queste ragioni sarebbe molto difficile.

È perciò che io non mi posso rassegnare a che, fino a quando il Comune rimarrà l'amministratore, il distributore ed il pagatore della istruzione elementare, perda ogni qualsiasi ingerenza sopra queste scuole.

Dico ogni qualsiasi ingerenza, perchè l'iniziativa dei reclami non dà un vero potere. Ed infatti, ciascuno può reclamare, anche un privato: ma di veri provvedimenti il Comune

non ne ha in tutto il corso di questo processo uno solo riservato a sè.

Ora io, con quel mio modesto emendamento, supplivo a questa mancanza, e dopo tutte quelle innumerevoli facoltà che sono comprese nella legge del 1859 e nella legge del 1876, e dopo quelle che sono state aggiunte in questa, le quali tutte spettano al Governo e sono di ingerenza dell'autorità scolastica, io ne domandava una per il Comune; io domandava che quando il Comune è perfettamente convinto che un maestro, per una quantità di ragioni inapprezzabili ed impossibili a scriversi, veramente non possa soddisfare più, sia tolto dal suo ufficio e senza infliggere nè pena, nè ingiuria, sia mandato in altro Comune, dove potrà forse riuscire più utile che non nel Comune che deve lasciare.

Questo mio sistema aveva anche un altro vantaggio, che cioè siccome *naturam expellas furca tamen usque recurrrat*, così io credo che allorquando il Comune, non vuole più un maestro, se non avrà per liberarsene che il solo criterio delle penalità, sarà ridotto ad avervi ricorso e quindi incoraggeremo quel procedimento che è già da noi troppo indigeno, in forza del quale, non chiamando mai le cose pel loro vero nome, le si chiamano con un altro, con quello che giova allo scopo, e non trovando modo di levarsi d'attorno il maestro con mezzi onesti, se ne troveranno dei disonesti. E Dio sa quanti se ne trovano quando lo si vuole!

Io preferiva invece che queste cause di licenziamento si dicessero onestamente e francamente, facendo prevalere il concetto che si può non convenire ad un ufficio senza essere soggetto a penalità, togliendo così ai nostri rapporti interni amministrativi quella che chiamerò fiscalità criminale e procedura di costante sospetto che la distingue.

L'onorevole Senatore Tornielli diceva sembrargli che le cause di licenziamento del progetto non abbiano un carattere di penalità. Ma, onorevole Tornielli, si tratta di cose che offendono la moralità e la riputazione, che vuole di più? Evidentemente non si allude a tutto ciò che punisce il Codice penale, perchè in quel caso il maestro sarebbe più che licenziato, mandato in prigione; ma si tratta di stabilire disposizioni che contemplano infrazioni a tutto

ciò che l'uomo deve avere di più prezioso e che qualifica il suo carattere, la moralità e la riputazione: e non pare a lei che queste disposizioni siano di natura loro penali?

I casi previsti adunque colle nuove disposizioni, sono tre. Inabilità *didattica*, che mi felicito veder cambiata in *pedagogica*, poichè la parola didattica si riferirebbe, più che alla inabilità del maestro, a quella di coloro che lo nominarono, perchè tanto nell'esame come nei due anni di prova non si avvidero che il maestro era inetto a far scuola. Siegue la mancanza di salute: e non è il caso di discuterci sopra, poichè quando la salute non permette di esercitare una professione si è in presenza di forza maggiore e forse questo caso poteva anche non esser preveduto. Infine abbiamo le censure e sono queste appunto che attaccano la moralità e la buona riputazione di un uomo.

Queste sono le cause di licenziamento prevedute nel progetto.

Nella vita ristretta e meschina dei piccoli comuni, siccome nella vita delle famiglie, un uomo può facilmente divenire insopportabile, ed inconciliabile con la pace e la quiete di tutti, e queste cause d'incompatibilità possono essere tali che non abbiano altro rimedio opportuno, anzi necessario, che l'allontanamento.

Senza cercare nell'avversione alle istruzioni o alla religione, le cause che rendono impossibile la permanenza di un maestro in un Comune, conviene cercarle in un'atmosfera più umile, cioè nei rapporti eventuali fra esso e le autorità, nelle qualità di carattere, negli interessi, in circostanze imprevedibili.

Orbene, per poco che questo individuo, che pure si è reso impossibile nella famiglia di un piccolo Comune, sappia evitare lo scoglio della censura, voi condannate il Comune stesso a tenersi per forza in casa e mantenere nel suo seno il germe di discordie che possono talvolta riuscire gravissime.

Ma in nome di qual principio potete obbligare queste disgraziate popolazioni a rimanere in uno stato di discordia perpetua? Perchè obbligarle a conservare nel Comune un uomo che ad esse non conviene, un uomo che ha un carattere intollerabile, che non ha tatto pratico, che suscita questioni e difficoltà senza fine?

Perchè, domando io, creare in tali casi una esistenza veramente infernale a questi Comuni,

per la paura che questo maestro invece di stare, per esempio, a Camerino sia mandato ad Ancona? Perché a ciò si riduce la questione. Io non parlo di licenziamenti per cause penali. A questo ampiamente provvede la legge. Io desidero su questo punto ben stabilire, nel dubbio che le mie parole non lo avessero chiarito sufficientemente, il mio concetto, che cioè, io non mi preoccupo di moltiplicare le cause di penalità, anzi tendo a diminuirle in favore di quelle di convenienza.

Quale è il danno se un maestro che non è più idoneo, o più non piace a un dato Comune, vada in un altro? E così avverrà per i buoni.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

Senatore VITELLESCHI. Se il maestro è abile, se il maestro è rispettabile, troverà facilissimamente un altro posto; se poi non lo è, dove è il danno, io già ve lo diceva l'altro giorno, di disgustare da un mestiere un uomo che non vi è adatto?

Io mi sono diffuso anche troppo sopra un soggetto che mi pare da per sé stesso molto chiaro, e quindi concludo dichiarando che avrei ritirato il mio emendamento (vedendo che l'Ufficio Centrale non era disposto ad accettarlo, e dubitando dell'assenso del signor Ministro quantunque non abbia ancora manifestata la sua opinione a questo proposito), se non fosse stata accettata la prima parte; e ciò avrei fatto per non aumentare le difficoltà che si accumulano sopra questa legge dentro ed al di fuori del recinto di questa Camera; in presenza delle quali io riconosco la infinita cortesia usata dal signor Ministro nella sua lunga discussione.

Lungi quindi da me la taccia di voler creare degli imbarazzi. Ma ora, che la prima parte è stata votata, a me proprio pare che questa seconda divenga indispensabile, e sarebbe proprio per me mentire alle mie convinzioni il ritirarla. Che anzi quando io avrò visto come risulterà il complesso della legge dalle diverse votazioni saprò se le darò oppur no il mio voto, e certo io bramo darlo appena che mi parrà tollerabile.

Del resto io sarò molto grato all'Ufficio Centrale ed al Ministro se vorranno dirmi la loro ultima parola su questo proposito. Questa deciderà la mia condotta ed il mio voto, volendo io per lo meno avere la soddisfazione di aver

fatto quanto stava in me per quello che io credo essere un atto di giustizia, essendo convinto che se non si troverà modo di provvedere a taluni casi che sfuggono agli articoli della presente legge, si creeranno tali disordini che, solo chi è stato a lungo nelle amministrazioni comunali, può dire di qual natura essi siano. Voi vi preoccupate solo di qualche ingiustizia che possa essere commessa a riguardo di un maestro. **Il** grand'affare in verità! Noi vorremmo tutti vivere in un mondo dove non accadesse nessuna ingiustizia; ma disgraziatamente se ne riscontrano ogni giorno, e non sono i soli Comuni che ne commettono, io ne conosco non poche sfuggite allo Stato. E che per ciò? Ma allorché le ingiustizie non toccano che un individuo, sono sempre riparabili, e quando un maestro ne fosse colpito la conoscerà il Ministro, la conoscerà l'Ispettore scolastico, e questa ingiustizia potrà sempre essere riparata. Ma quando voi create in ottomila Comuni una situazione falsa *a priori*, io dico che non vi ha uomo capace di riparare a tutti gli inconvenienti che ne possono derivare.

Io non parlerò più a lungo, e non riprenderò più la parola a meno che non sia necessario; attenderò solamente una cortese risposta dall'onorevole Ministro e dall'onorevole Relatore per sapere quale sarà la sorte di questo mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Moleschott ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Onorevoli Colleghi, se non fossimo Senatori, il che vuol dire che per legge dobbiamo aver tutti quanti superato il quarantesimo anno, io temerei che il ricordo dell'art. 106 gittasse tra di noi il pomo di Paride.

Per parte mia devo confessare che se reputo cosa gravissima il solo aver ricordato in mezzo ad un'Assemblea legislativa quell'articolo, io la crederei più grave ancora se lo si volesse in qualche modo, in questa legge, definitivamente invocare.

Io non mi tratterrò sul punto che in quello articolo sono enumerate delle cose le quali non si attagliano alla posizione del maestro di scuola. Che cosa ha egli da vedere col membro di un corpo accademico o coi regolamenti che reggono le Università? Io ne faccio dunque piena astrazione.

Le parole che per me creano inciampo, e

gravissimo inciampo, e credo in ciò di essere d'accordo coll'onorevole Senatore Pierantoni, sono quelle precisamente dove si dice che fra le cose che possono dar luogo a promuovere (notino bene) *amministrativamente* la sospensione o la remozione, vi ha quella di avere coll'insegnamento o cogli scritti impugnato le verità sulle quali riposa l'ordine religioso e morale dello Stato.

Del primo articolo dello Statuto, che non fa bisogno di ricordare al Senato, nessuno ne parla, nessuno lo ricorda, nessuno crede, con quella prudenza che compete all'Assemblee legislative, di doverlo abrogare; ma semplicemente non se ne parla.

Ora noi vorremmo venire a ricordare, e peggio ancora, ad invocare le parole che ho poco anzi citate come facenti legge nella posizione dei maestri elementari?

Nessuno più volentieri di me e di me più convinto riconosce la supremazia della legge; eppure vi ha qualche cosa - la pratica della vita politica degli Stati civili lo dimostra - che è superiore alla suprema legge, ed è il buon senso.

L'About in quel bellissimo romanzo intitolato *Le roman d'un brave homme*, parlando con ardente amore dell'Italia dice che è la prerogativa degl'Italiani di avere in tal grado il buon senso che sale fino alle regioni del genio.

È il buon senso, o Signori, il quale io qui vorrei far valere, se vi fosse quistione (io voglio sperare che l'Ufficio Centrale non insista) d'invocare questo art. 106, il quale per le parole che ho citate, praticamente, si è messo in non cale.

Difatti non lo si applica. Tutti lo sappiamo ed io non ho da dirlo al Senato: nessuno lo può sapere con più viva riconoscenza di colui che ha l'onore di parlare al Senato.

Io adunque faccio vivissima istanza all'Ufficio Centrale perchè la invocazione di questo articolo non venga mantenuta nel comma introdotto nel suo emendamento, e che credo costituisca precisamente il secondo comma.

Nell'intendimento di evitare ogni equivoco, vorrei che l'Ufficio Centrale si attenesse al primitivo suo emendamento, ma che questo suonasse alquanto più semplice: *per inettitudine pedagogica* (ringrazio l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale di avere accettato la mia pro-

posta di sostituire la parola *pedagogica* a quella *didattica*); o *per insegnamento contrario alle leggi dello Stato*.

Lasciamo le parole « alle istituzioni », imperocchè se l'inettitudine pedagogica la quale si può mostrare in molti modi che furono bene additati e sviluppati anche ieri dall'onorevole Alfieri, dà occasione di licenziare il maestro; se per di più (cosa che potrebbe anche essere un sottinteso, perchè tutti dobbiamo obbedire alla legge) il suo insegnamento è contrario alla legge dello Stato, egli potrà essere licenziato; mi pare che si sieno veramente contemplati tutti i casi più essenziali.

Se poi si potrà trovare (ma questo non entra in questo comma) il mezzo di abbracciare il concetto più volte propugnato dall'onorevole Vitelleschi e da altri oratori, ed il quale come già dissi in altra occasione, piace anche a me, che cioè quando proprio non si convengano (il più delle volte per ragioni locali) il maestro ed il Comune, il Comune possa trovar modo decente ed autorevole per liberarsene, in tal caso nè sarò ben lieto.

Ma per riassumere la mia preghiera diretta all'Ufficio Centrale domando, se a lui sembra possibile, di derogare interamente all'idea d'invocare l'articolo 106 della legge Casati in questo progetto di legge.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PIERANTONI. Io avea domandato la parola prima dell'onorevole Senatore Moleschott per chiedere all'Ufficio Centrale il sacrificio patriottico e prudente dell'alinea aggiunto all'articolo 7, che estende ai maestri elementari le disposizioni dell'articolo 106 della legge Casati.

Ieri io dissi che non esiste alcuna analogia fra le guarentigie date all'insegnamento accademico, e le guarentigie che si debbono e si possono dare alla scuola elementare. Ricordai che l'art. 106 fu pienamente modificato dai nuovi principî di diritto pubblico nelle relazioni tra la Chiesa e lo Stato, e specialmente dall'articolo della legge delle guarentigie pontificie che riconosce la piena libertà di discussione nelle materie religiose. Dissi di più: che non è possibile trovare eguaglianza di materie tra la scuola del villaggio e l'università.

Ora, o Signori, ricordo che l'art. 106 era in vigore quando la teologia era una delle facoltà

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1884

universitarie, e quando vi era una religione di Stato.

Ora io temo che conferendo al Consiglio comunale il diritto di accusare i maestri elementari presso i Consigli provinciali scolastici, per negata verità dell'ordine morale e religioso, si potrà dar luogo a persecuzioni ed agitazioni che il Senato al certo non vuole. Io temo che la garanzia si potesse convertire in un'arma di aggressioni e persecuzioni politiche e religiose.

L'onorevole Senatore Alfieri, non che l'onorevole Senatore Tornielli hanno oggi parlato di un fenomeno il quale non è nè generale nè scolastico.

Vi possono essere maestri elementari, i quali fuori della scuola sieno scrittori di giornali, agenti elettorali, vi potrà essere qualche maestro che sia persino affigliato ad una setta; ma io distinguo la vita del maestro del villaggio come cittadino dai doveri d'insegnante. Nelle scuole elementari di politica non si parla e nei comuni rurali scossa è l'azione della vita politica. Invece nelle grandi città, il maestro, che ha osservato il suo orario fisso, che ha dato insegnamento determinato per programmi può commettere mancanze contro le leggi e contro le istituzioni dello Stato. Queste mancanze debbono cadere sotto il diritto comune. Non la so concepire la propaganda politica fatta a bambini dai sei ai nove anni o poco più! Se con la disposizione di legge, che combatto, s'intende condannare il maestro, che, fuori delle sue ore di scuola, esprima aspirazioni politiche che non sono quelle della gran maggioranza degli Italiani, il caso è diverso; voi non farete più una legge pedagogica e scolastica, ma colpirete il cittadino, colpirete l'uomo nell'indipendenza del pensiero. Se ciò non si vuole, io prego l'Ufficio Centrale a contentarsi, quanto ai doveri che hanno tutti i cittadini di obbedire alle leggi, dell'articolo 334 della legge Casati, legge che rimane intatta e che provvede ai violati doveri scolastici. Così pure prego l'onorevole Senatore Vitelleschi di abbandonare il suo emendamento, nel quale, da perfetto gentiluomo parla di *alta convenienza*.

L'articolo 334 dice, che i maestri incolpati di negligenza abituale, di trasgressione ai doveri, che loro sono imposti dalle leggi e dai regolamenti scolastici possono essere puniti.

Possono essere puniti anche quelli che abbiano commessi fatti i quali ledano la loro reputazione e moralità.

Dato il caso rarissimo di un politicante di così bassa lega, che voglia fare apologie politiche dentro la scuola elementare, questo caso sarà punito come mancanza ai propri doveri scolastici, per inosservanza dei regolamenti.

Dopo tre censure, la nuova legge permette il licenziamento, che dev'essere proposto e non fatto dal Comune.

Ora intende l'Ufficio Centrale che quando così abbondantemente la legge offre disposizioni per punire le colpe di chi presta l'opera d'insegnante, non sia equo di aggiungerne, e di così gravi.

Dal canto mio concludo che dando la legge potestà disciplinare non soltanto al Comune, ma anche al Consiglio scolastico, che è il Consiglio di disciplina del corpo insegnante, in larga misura, sarebbe pericoloso il conferire ai Comuni l'iniziativa di fare accusa al maestro di aver insegnate o pronunciate cose contrarie *all'ordine morale e religioso*. È una porta aperta alla intolleranza clericale.

Io credo che se si dovesse da noi discutere quale è l'ordine morale, inteso come ordine morale positivo, molte opinioni discrepanti si sentirebbero dall'un canto e dall'altro.

Io ricordo che quando si volle introdurre in qualche scuola l'insegnamento dell'etica civile si esposero moltissime opinioni disparate sui libri di concorso.

Termino pregando l'Ufficio Centrale a ritirare la proposta di questa nuova aggiunta ai casi di licenziamento. Pregho l'onorevole Vitelleschi di contentarsi dell'art. 334 della legge Casati. Così schiveremo di introdurre in una legge scolastica, che dev'essere legge di favore per i maestri elementari, l'art. 106 della legge Casati che sarebbe sanzione dannosa. Essa presenta materia gravissima di discussione che sarà fatta in quest'Aula quando sarà discusso il disegno di riforma dell'insegnamento superiore universitario.

Io credo che così parlando non abbia permesso il remoto sospetto che io sia meno tiepido difensore delle leggi e delle istituzioni della nostra patria.

Senatore CANTONI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Cantoni ha la parola.

Senatore CANTONI, *Relatore*. Io debbo dichiarare, a nome dei componenti dell'Ufficio Centrale che sono presenti, che di buon grado accettiamo questa modificazione, cioè il ritorno alla sua prima proposta, ove oltre al richiamo degli articoli 334 al 337, sono contemplati i casi o le cause di licenziamento.

E dirò che nella mente nostra la sostituzione del vocabolo *pedagogico* al vocabolo *didattico*, dichiarando, cioè che può essere causa di licenziamento l'inettitudine pedagogica, aveva di mira di tener fermo, come ho già accennato in altra occasione e come opportunamente ha ricordato oggi l'onorevole Senatore Tornielli, di tener fermo, ripeto, questa dichiarazione dell'articolo 3 della legge del 1876 dove è detto: « che per essere nominato deve il maestro aver dato prova di possedere, non solamente la capacità didattica, ma le disposizioni morali necessarie a compiere degnamente e con vera utilità pubblica il proprio ufficio ».

Quindi, come abbiamo ancora ieri dichiarato, intendiamo che il maestro, non solo sappia esporre convenientemente le idee che vuol suscitare nella mente dei bambini, ma ancora sappia educarli a quei principî che sono necessario fondamento di una buona istruzione; pe- rocchè, come ognuno sa, l'istruzione scompagnata da una buona educazione, molte volte può riuscire pericolosa.

Di più, come ha già più volte sentito il Senato, noi sotto questo punto di vista abbiamo insistito affinchè le donne, le quali possiedano le qualità educative in particolar modo, almeno per i corsi inferiori, possano avere la preferenza, anche per le scuole maschili.

Fatta questa dichiarazione, i membri dell'Ufficio Centrale che ora sono qui presenti dichiarano di non insistere su quell'aggiunta, ossia in quel richiamo all'art. 106 della legge del 1859. Allora così starebbe la prima parte dell'art. 7:

Art. 7.

« Fermo il disposto degli articoli 334, 335 e 337 della legge 13 novembre 1859, il Comune può licenziare il maestro in qualunque tempo:

1. Per inettitudine pedagogica:
2. Per infermità che lo renda inabile a continuare il servizio o a riassumerlo;
3. Per essere incorso negli ultimi cinque anni tre volte nella pena della censura, o due volte in quella della sospensione ».

Quanto alle altre proposte dell'onorevole Tornielli, certamente sarebbe opportuno di lasciare l'iniziativa anche all'autorità scolastica, oltre a quella del Comune, per promuovere una procedura di licenziamento. Ma se non c'inganniamo, nelle disposizioni della legge del 1859, negli articoli ricordati mi pare che è abbastanza provveduto non solo a determinare le cause che possono provocare il licenziamento, per cagioni, che sono, dirò così, suscettive di una pena; ma ancora le altre procedure, contemplate nell'art. 337, e che sono provocate da altre considerazioni locali o momentanee.

Quanto però a questa seconda parte dell'articolo 7, il Ministro certamente sarà miglior giudice di noi, sulla opportunità delle proposte dell'onorevole Tornielli che, per verità, sono molto savie.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Io debbo fare alcune dichiarazioni franche e leali.

L'emendamento che aggiungeva all'inettitudine pedagogica l'insegnamento di principî opposti alle istituzioni ed alle leggi dello Stato, è stato proposto da me.

Qui non è luogo di svolgere l'opportunità che il Governo rivolga la sua attenzione e l'azione che può esercitare ad eliminare dalle scuole elementari quei politicanti di cattivo genere (come li chiamava l'onorevole Pierantoni) i quali pur troppo esistono.

La trasformazione però del richiamo dell'articolo appartenente all'istruzione superiore, non appartiene a me; perchè io membro del Consiglio superiore so come quell'articolo non vige in tutte le sue parti, come bene ha notato il Senatore Pierantoni; vale a dire che la legge delle guarentigie ha modificato una parte di quell'articolo.

Il Consiglio superiore ha da più tempo accettato questa giurisprudenza che interpreta e limita quell'articolo.

Io domando scusa ai miei Colleghi assenti e

presenti, se dico e ritengo che non erano applicabili ai maestri elementari quelle cose che erano riferibili ai professori universitari.

Ciò detto io rinunzio all'aggiunta da me proposta, perchè colla dichiarazione di *inettitudine pedagogica*, credo sia detto a sufficienza, non potendosi certamente dire che abbia attitudine pedagogica quel maestro che converte la scuola a tutt'altro scopo che a quello a cui deve mirare. Inoltre la ritiro per un'altra ragione...

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

Senatore CANNIZZARO. ... perchè non è questo il posto, e perchè bastano gli articoli della legge Casati, se interpretati convenientemente ed applicati con vigore, per evitare l'inconveniente che si può temere, e perchè ai Comuni resti sempre l'iniziativa per reprimere la propaganda sovversiva che fosse fatta da qualche maestro.

Ciò ho voluto dire perchè nel ritirare quell'aggiunta non intendo menomamente di rinunciare alle opinioni che me l'aveano suggerita. Da mia parte nell'aver fatto quell'emendamento intesi solo di chiamare l'attenzione del Parlamento e del Governo sulla condotta di alcuni maestri che non può nè deve essere tollerata.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Io non avendo sott'occhio gli articoli della legge Casati, ai quali si riferirebbe l'articolo 7, ed un momento fa ricordati dall'onorevole Relatore, sarei lieto se volesse darne lettura.

Credo che dopo la discussione che ha avuto luogo nella seduta d'oggi, e che non è ancora terminata, occorra più che mai chiarire che cosa il Senato intenda significare colla formula che avrà espressa nell'articolo 7.

Epperò domanderei all'onorevole Relatore di dar lettura di questi articoli, riservandomi di aggiungere in seguito pochissime parole.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Sono nella Relazione.

Senatore CANTONI, *Relatore*. All'articolo 334 è detto: « Contro i maestri incolpati di negligenza abituale, di trasgressione dei doveri che loro sono imposti dalla legge e dai regolamenti scolastici, o di fatti onde sia gravemente compromessa la loro reputazione e la loro moralità, potranno, secondo la gravità dei casi, essere pronunciate le seguenti pene... »

Senatore ALFIERI. E basta, ringrazio l'onorevole Relatore.

Senatore CANTONI, *Relatore*. C'è un altro articolo cioè il 337 che contempla questi altri casi:

« Art. 337. In caso d'urgenza è data, non pertanto, facoltà al sindaco, d'accordo coll'ispettore, di sospendere senz'altro, per modo di provvisione, dall'esercizio delle sue funzioni quel maestro che non potrebbe, senza gravi inconvenienti, continuarle, o che, per cause a lui imputabili, sarà divenuto, come che sia, occasione di scandalo o di disordini gravi nel Comune ».

Ora l'Ufficio Centrale crede che colle dichiarazioni della prima parte dell'articolo 334, con quella dell'articolo 337 e col richiamo del comma che ho letto dell'articolo 3 della legge del 1876, sia abbastanza provveduto a dar modo ai Comuni, di promuovere delle procedure contro tutti quegli atti che tendono a rendere infondata o fuorviata la istruzione elementare nel Comune stesso.

PRESIDENTE. Il Senatore Alfieri ha la parola.

Senatore ALFIERI. Ringrazio il Senato di avere consentito all'onorevole Relatore la lettura degli articoli della legge Casati che abbiamo udita; mi duole di dovere tediare ancora i Colleghi, mentre, dopo avere esposto ieri i pensieri suggeritimi da questa discussione, io confidavo di non avervi più da prendere la parola. Ma sono indotto a parlare da quanto hanno detto testè gli onorevoli Senatori Pierantoni e Cannizzaro.

Lo scopo per il quale il Senatore Cannizzaro aveva chiesto l'aggiunta del suo emendamento, rispondeva precisamente ad una delle massime ch'io dissi ieri fosse necessario di pienamente chiarire in questa discussione.

Il Senatore Pierantoni nel dichiarare quali, a suo giudizio, sono, anche fuori della scuola, le qualità e le osservanze richieste perchè un insegnante elementare si debba reputar degno di stare al suo posto, annoverava solo quelle che si riferiscono alla morale ed al decoro personale.

Ma in omaggio alla libertà delle opinioni politiche, egli escludeva dalla legittima causa di censura e di rimozione dall'impiego gli atti di propaganda per parte dei maestri ancorchè

in opposizione delle leggi e perfino in rivolta alle istituzioni fondamentali dello Stato.

Ora io non credo che ad un pubblico funzionario, qualunque esso sia, dipenda esso dal Governo o dal Comune, sia conveniente, nè lecito, nè giusto di farsi detrattore ed assalitore delle leggi, e tanto meno di quei principî che stanno a base, nonchè della costituzione politica, d'ogni società civile.

Notate bene, io parlo di istituzioni civili, non parlo di dottrine religiose, perchè non stimo che sia questa la sede per parlarne.

È stato detto con ragione che in molti comuni di campagna il maestro elementare - per quanto umile sia il suo ufficio, per quanto infelice sia la sua posizione - è la sola persona che rappresenti una certa maggiore coltura e l'intelligenza più educata in confronto alla comune, ed in tale aspetto viene per così dire consacrato dall'ufficio affidatogli.

Se ciò si deve ritenere per vero, come si potrebbe dubitare del danno gravissimo che recherebbe da parte dei maestri comunali l'esempio di assalire le leggi fondamentali dello Stato in virtù delle quali egli riceve il mandato del suo ufficio?

Ebbene, o Signori, io ritengo che sia bene (giacchè certi dubbi furono manifestati con insistenza in quest'aula) che l'opinione del Senato si manifesti chiara e precisa, e che fra le condizioni d'ordine pedagogico richieste affinché un maestro possa essere mantenuto al suo posto, oppure, mancando esso al dovere, ne debba essere rimosso, sia compresa quella di atti di propaganda in opposizione alle istituzioni dello Stato od alle leggi fondamentali delle Società civili.

Ora negli articoli della legge del 1859 che sono stati riletti dall'onorevole Relatore, sono bensì previsti tutti i mancamenti che si riferiscono alla condotta morale del maestro di scuola, ma, per quanto sia larga la formula di questi articoli, non contemplano il caso della sua rimozione quando incorra, sia pure fuori della scuola, ad atti offensivi delle leggi dello Stato.

A questa lacuna provvedeva l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale, del quale l'onorevole Senatore Cannizzaro ha dichiarato di essere stato l'iniziatore. Io quindi, lamentando che egli e l'Ufficio Centrale recedano da questa

formola, la credo per l'opposto opportuna, e faccio istanza perchè sia rimessa a suo luogo.

Sono poi d'accordo con l'onorevole Moleschott che basti il dire *contro le leggi dello Stato*, perchè non saprei veramente quali potrebbero essere le *istituzioni* che non fossero consacrate dalle leggi.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Mi duole ritornare sull'argomento, ma desidero di spiegarmi un po' meglio. Io non intendo punto di recedere dal pensiero che dettava quell'emendamento; ma dalla discussione mi sono convinto che non è qui la sua sede opportuna. Io convengo coll'onorevole Alfieri che la legge Casati lasci intorno a questo argomento una lacuna, perchè parla di moralità, ma non esplicitamente di principî politici opposti all'ordine politico e sociale. Credo che a questa lacuna bisognerà provvedere. Senonchè il provvedervi qui sarebbe fuori di luogo.

Gli atti di propaganda sovversiva debbono essere compresi tra quelli cui si riferiscono gli articoli 334, 335, ecc. della legge Casati, ed il reprimerli e punirli spetta più all'autorità scolastica governativa che alla comunale, delle cui attribuzioni si occupa questo disegno di legge cui si applica l'art. 334.

Se fossero contemplati qui parrebbe che si creda sufficiente rimedio il puro e semplice licenziamento che non impedisce che il maestro sia nominato altrove.

Per queste considerazioni l'emendamento è stato ritirato.

Perciò io propongo di riparare alla lacuna provvedendo con una retta interpretazione degli articoli della legge Casati. Per questa legge basta avere sostituito all'inettitudine didattica quella pedagogica che comprende di più, cioè tutte le qualità e gli atti di un educatore.

Senatore CANTONI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANTONI, *Relatore*. Io faccio una semplice aggiunta a quanto ha detto l'onorevole Senatore Cannizzaro, il quale dice che questa materia potrà altrove trovare luogo più opportuno; aggiungerò che di essa potrebbe occuparsi il regolamento, quando il signor Ministro volesse assecondare l'ultima proposta relativa

all'art. 11 dell'onorevole Senatore Torielli, di far compilare una raccolta delle leggi che governerebbero la istruzione elementare, da pubblicarsi in un opuscolo che verrebbe diramato a tutti i comuni.

Con ciò in parte si soddisfarà anche al desiderio ben fondato ed espresso nell'ordine del giorno svolto ieri dall'onorevole Senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Intendo le ragioni che si è compiaciuto di dare al Senato, l'onorevole Cannizzaro.

Ma mi duole di non potermi appagare di quanto ha osservato l'onorevole Relatore, e ciò per due motivi: 1° perchè la materia è troppo importante perchè io mi acconci a deferirla ad un regolamento che oggi può esser fatto in un modo e con un criterio, e domani può essere rivocato e fatto in altro modo e con altro criterio. In secondo luogo: intendo quanto sia delicato il combinare l'esercizio, da una parte, della libertà di opinione e della libertà di propaganda, e dall'altra, i doveri di ufficiale pubblico affine di trovare la formula precisa ed efficace per una disposizione legislativa.

Io capisco che al danno che io lamento e che credo nessuno mi vorrà negare sia male presente grave, al quale urge di riparare, non bastino i rimedi che vengono proposti in questa legge; perchè evidentemente rimarrebbe inadeguata l'azione repressiva da parte dei comuni per arrivare ad estirpare il male medesimo e ad impedirne la riproduzione.

Ma peraltro, dal momento che noi indichiamo in questa legge le ragioni per le quali un comune non solo è in diritto, ma può essere in dovere di rimuovere dall'ufficio un maestro elementare, sarà pur sempre utile di fronte ai fatti che sono universalmente noti, la dichiarazione che l'offesa od il disprezzo delle leggi dello Stato, la propaganda rivoluzionaria, costituiscono una legittima causa di rimozione dallo ufficio pubblico, così scorrettamente esercitato. E ciò è particolarmente da dirsi dell'ufficio di maestro elementare nei piccoli comuni, per le ragioni che si sono così spesso rammentate nel corso di questa discussione da credere del tutto superfluo di ripeterla. Quindi, mantengo il mio parere nonostante l'osservazione fatta dall'ono-

revole Cannizzaro, col quale mi pare di non essere in contraddizione ma solo di dissentire circa alla portata dell'aggiunta da lui, secondo me, così opportunamente propugnata.

COPPINO, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Io ringrazio l'Ufficio Centrale il quale abbandonando alcune aggiunte che per me non dicevano nulla di nuovo, e per di più potevano turbare più che aiutare la difesa della scuola e del buon insegnamento, abbia reso facilissima la parola al Ministro. Imperocchè le modificazioni da lui arretrate mi pare che determinino bene e il posto della legge attuale, e in qual rapporto essa debba restare con la legge del 1859, posto e rapporto che furono opportunamente indicati dall'onorevole Senatore Torielli.

Io credo di aver detto una volta, e lo ripeterò adesso, che se la legge Casati avesse in qualche maniera regolato il licenziamento dei maestri, non ci sarebbe stata nessuna necessità di presentare la legge attuale. Ma la legge Casati non lo riguarda; determina una convenzione, un obbligo di tre anni, e lascia in libertà dopo il triennio così il Comune come il maestro. L'inconveniente fu sentito così, che parve essere principale difetto di essa legge, ed era, questo della instabilità del maestro; e d'allora ad ora, coloro i quali, senza difendere i Comuni e senza difendere i maestri, intendevano ad un efficace insegnamento nella scuola elementare, hanno altamente deplorato che, il maestro non fosse sicuro di restare nel suo servizio, e nel paese dove egli insegnava, e del quale bene meritava con la opera sua.

Ma omettendo questo esame mi pare che si debba osservare una cosa: la legge Casati doveva direttamente prescrivere i doveri ed i diritti dei maestri e stabilire il codice delle pene cui potevano soggiacere trascurando quelli, come li guarentiva per i secondi: ed essa riguarda appunto la condizione del maestro, e la riguarda nella sua intima sostanza, cioè nella ragione dei diritti che il maestro ha di seguire ad essere maestro o di esserne sospeso e deposto, del che per lo appunto tratta nelle disposizioni contenute dall'articolo 334 al 337.

Crede ora il Senato che quella legge, per

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1884

tanti titoli lodata, non abbia difeso quelli, che giustamente sono i cari e grandi interessi della morale e civile educazione della nostra fanciullezza, per i quali dall'onorevole Senatore Vitelleschi, dall'onorevole Alfieri, dall'Ufficio Centrale e dall'onorevole Tornielli, si sono sentite così degne e giuste parole?

La legislazione stabilita nel 1859, allorquando il giudizio e il senso dei beni che la nazione aveva acquistati, diventava tanto più vivo ed acuto, quanto si poteva dubitare che gli acquisti non fossero stabiliti, crede il Senato che non abbia ispirato ai legislatori d'allora tutti quei riguardi, tutti quei provvedimenti, i quali, salvando la libertà di ciascuno, garantissero la sicurtà delle leggi nostre e delle nostre istituzioni dai travimenti di un insegnante immemore de' suoi sacri doveri?

Io non credo che in queste leggi siano lacune, imperocchè non veggo nessun processo che non sia riuscito, allorquando si credette di farlo, ed io so e forse il Senato ricorda il caso di maestri licenziati, non perchè non fossero buoni maestri nel senso dello insegnamento, ma perchè parvero insegnare cose contrarie alle istituzioni ed alle leggi dello Stato.

Ed il volere ora dichiarare questo principio, non pensa il Senato che debba essere cosa grave, come se fino al giorno d'oggi le leggi e le istituzioni dello Stato si fosse creduto potessero restare senza difesa?

Quindi io ho accettato di buon grado l'aggiunta, cioè la surrogazione della parola *pedagogica* alla parola *didattica* perchè mi richiama il comma dell'articolo 3, il quale, non solo parla di didattica, ma dà ancora il diritto di osservare che nel maestro non c'è solo a considerare la inettitudine sua dottrinale, ma tutte quelle altre disposizioni morali, per cui egli compie degnamente il suo ufficio.

È impossibile non riconoscere, in questo terzo comma dell'articolo 3, che il maestro è considerato sotto due aspetti, cioè, come insegnante e come cittadino. Quindi io non faccio che pregare il Senato a non voler far supporre che fino al giorno d'oggi le leggi e le istituzioni dello Stato abbiano potuto essere impunemente offese.

L'onorevole Cannizzaro, come anche l'onorevole Relatore della Commissione, hanno fatto sentire che si vorrebbe precisare e rendere uf-

ficiale più che non sia stata l'azione delle podestà amministrative; ed io non voglio dire quale sia stata questa azione sebbene la giudichi più benignamente: ma il Senato mi renderà giustizia se io dico che è pur vecchia la cosa, e fu detta qui in Roma quasi due mila anni fa, che cioè, *non le leggi mancano agli uomini, gli uomini alle leggi.*

Ora l'ufficio delle Assemblee è quello di richiamare coloro i quali debbono eseguire le leggi, alla retta, intiera osservanza delle medesime; imperocchè io credo che dalla nostra legislazione sia sufficientemente tutelato il pubblico interesse.

Restami a dir qualche cosa dell'emendamento del Senatore Vitelleschi; il quale emendamento cade, parte sotto le osservazioni generali che furono fatte, e parte ancora sotto quanto sto per dire.

Fu notato da tutti, e lo notò già molto eloquentemente l'onorevole Senatore Vitelleschi nel suo primo discorso, che male su questo genere si può scrivere parole precise; e allorquando la parola non è precisa si fa peggio a scriverla, imperocchè appunto di lì nascono i contrasti, i dubbi, i litigi, i quali lasciano sempre dietro di sé uno strascico funesto. Cosicché io non potrei accettare che o s'isciva una proposizione di senso non certo e definito o il Comune possa giudicare da solo che il maestro non sia più adatto a compiere il suo ufficio.

Molte delle cause per cui un maestro non può essere adatto sono indicate qui, dove si tratta del licenziamento, distinguendole sempre dalle prescrizioni della legge Casati, che direi trattano della dignità del maestro, de' fatti per cui non la licenza da un comune, ma lo stare o l'uscire dall'ufficio può essere accordato.

Ma non è vero che il Comune sia disarmato, come si obietta, imperocchè la legislazione Casati ha determinato questo: *la facoltà degli avvertimenti, la quale è riconosciuta al sindaco.*

È evidente che il sindaco ha in suo potere uno strumento efficacissimo,

Se sorga una tale condizione di cose per la quale sia nota, o appaia l'incompatibilità del maestro indipendentemente dal suo volere, il sindaco si serve dell'avvertimento, muove l'ispettore che lo può dare, e gli avvertimenti non cadono invano, poichè ad essi succede poi la censura, ed in ultimo da queste medesime

censure può nascere la interdizione dallo stesso insegnamento.

L'onorevole Senatore Vitelleschi diceva che ci sono maestri, causa di agitazioni e perturbamenti nei comuni.

Io rendo interamente ragione così al suo modo di considerare la cosa come ai fatti che egli cita; ma io guardo se questi fatti debbono consigliare in questa occasione un nuovo provvedimento legislativo, oppure se per la legislazione che abbiamo se ne possa fare a meno per essere i medesimi stati previsti.

Ed io ho già manifestato il mio parere, nè giova ripeterlo.

Ci sono delle grandi timidità a questo mondo. Timidità di ispettori e timidità di sindaci, le quali con qualunque articolo di legge voi non confortate, se prima di tutto non fate appello alla dignità del carattere di coloro che debbono applicare le leggi medesime.

E se molte cose cascano, non è perchè non vi siano leggi che provveggano, ma egli è perchè non c'è colui che a tempo debito prenda in mano la difesa della legge, e la faccia rispettare.

Di più l'emendamento che propone l'onorevole Senatore Torielli, mi pare che molto opportunamente aggiunga ancora qualche efficacia a questa difesa che il Comune può avere. E sono lieto delle parole colle quali l'Ufficio Centrale ne discorse, perchè mi fanno credere che sia disposto ad accettare l'emendamento che a me pare saviamente combinato, circa questo interessante punto.

Il progetto di legge, che il Senato discute, stabiliva questa procedura: Una sentenza del Consiglio comunale, un appello al Consiglio provinciale e intanto la sentenza rimane ineseguita. La conseguenza di questa procedura poteva essere che, allorquando il Consiglio provinciale scolastico avesse pronunziato diversamente, le discordi sentenze raddoppiassero le antipatie del Comune, e il maestro in mezzo all'attrito delle due potestà ne soffrisse esso il danno.

Ora quanto si lasciano meno occasioni perchè due autorità non si trovino di fronte con due sentenze, tanto più mi pare che ci si guadagni. Ed io credo che sia molto grave l'effetto che sarà prodotto dall'emendamento dell'onorevole Torielli, il quale stabilisce che il

sindaco sarà quello che promuoverà l'azione, imperocchè è molto più facile il chiamare l'attenzione del Consiglio provinciale scolastico e mettergli una causa innanzi, che non riuscire a vincere nel seno del proprio Consiglio comunale. Ivi le lotte sono più facili; mentre invece richiamando l'attenzione dell'autorità scolastica competente, meglio si ottiene lo scopo che con questa disposizione la legge si propone.

Quindi io non ho difficoltà di accettare questa parte dello emendamento dell'onorevole Torielli.

Vorrei poi che l'Ufficio Centrale mantenesse l'ultimo suo comma, e che conseguentemente l'onorevole Torielli permettesse che l'appello possa esser dato anche al maestro.

Non credo utile negare agli insegnanti questo ricorso. Coloro i quali sono stati e sono membri di Consiglio superiore, ed io che ci fui per molto tempo, ho veduto tante volte la necessità grave che questi poveri maestri possano ricorrere a qualcheduno. E credo che di questa necessità mi possano far fede anche i membri del Consiglio di Stato, ai quali parecchie volte il Ministro della Pubblica Istruzione ebbe a presentare le lagnanze di questi medesimi.

È una eguaglianza di dritto, la quale non può e non deve tornare molesta; il valore di una persona sta nella quantità dei dritti che esso ha, e volendo noi elevare la scuola, facciamolo opportunamente, dando a chi la paga tutti i dritti di vigilare continuamente sopra il maestro, ma dando anche i dritti suoi a questo vigilato, il quale sa che si tratta della sua sorte nel Consiglio scolastico dove potrà fare le sue difese non solo ma anche richiamarsi ad autorità superiore.

Nelle condizioni politiche del nostro paese, non crediate che, accettando pure un emendamento affine a quello che era proposto dall'Ufficio Centrale, si riuscirebbe a difendere le leggi e le istituzioni dello Stato.

Guardate lo spirito e la qualità tanto diversa dei Comuni, e non vi parrà di recare loro offesa pensando che possano peccare qualche volta per parzialità verso uomini o idee, qualche volta per ignoranza, tale altra per la ragione del bilancio.

Convieni pure riguardare e sapere che la condizione del buon maestro è governata da una legge che da 24 o 25 anni sta nel nostro

paese, e che potrà opportunamente servire anche ora.

Come loro Signori conoscono, difficile è determinare chiaramente, come si conviene, la portata dell'articolo 106 e leggi successive, le quali dovettero assai profondamente modificare la designazione di quelle colpe che erano state considerate nell'articolo 106. È un movimento in un senso più largo, non un movimento in un senso più ristretto.

E credo che il Senato acconsentendo alle modificazioni ultimamente accettate dall'Ufficio Centrale, assicurerà la scuola, ed assicurerà anche il Comune, il quale tutto quello che è legittimo, lo ha abbondevolmente, perchè egli possa volere ed ottenere dal suo maestro che insegni secondo lo spirito delle nostre leggi, e per l'utilità ed incremento della sua scuola.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola pongo ai voti l'articolo 7.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Ho chiesto la parola per far osservare che l'emendamento dell'onorevole Tornielli concorda in fondo colla redazione da noi proposta, poichè il dire che una deliberazione del Consiglio comunale non potrà avere effetto se non dopo l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico, è lo stesso che dire che questa deliberazione avrà effetto dopo la approvazione del Consiglio provinciale.

Faccio però osservare che secondo i nostri ordinamenti amministrativi il licenziamento del maestro deve essere fatto dal Comune, perchè è il Comune che lo nomina. Al Consiglio provinciale scolastico non compete altro che decidere in appello. Ed anche quando il Consiglio comunale dovesse deliberare dopo la decisione del Consiglio provinciale scolastico, voi non evitereste che il Consiglio provinciale si pronunciasse. Di guisa che o il Consiglio comunale deliberi il licenziamento del maestro prima o dopo il parere del Consiglio scolastico provinciale, gli effetti sono sempre eguali. Questo è il parere mio, dell'onorevole Relatore e degli altri membri dell'Ufficio Centrale, ora non presenti, i quali hanno profondamente esaminata la questione.

È dunque più conforme all'andamento delle nostre cose amministrative, dire che il Consiglio comunale deve deliberare intorno al licen-

ziamento e che questa deliberazione sia nulla se il Consiglio scolastico provinciale non l'approva.

Io quindi insisto sopra la redazione che avevamo fatta, nè potrei fare altrimenti, giacchè in questo momento sono assenti gli altri due componenti dell'Ufficio Centrale.

Vi ha di più: l'iniziativa che si sarebbe data all'ispettore non viene tolta; egli conserva pienamente quella che gli dà la legge Casati. Io quindi credo che l'articolo tale quale era stato redatto corrisponde allo scopo.

Dirò un'ultima parola. Nell'ultimo comma si accenna quando il maestro sia per tre volte incorso nella censura, negli ultimi cinque anni. Ora questi cinque anni, corrispondono al quinquennio, che non esiste più; perciò credo dovrebbe invece dirsi « dopo l'ultima nomina ». Ma su questo punto, se si crederà opportuno, si potrà concordare una redazione corrispondente.

Senatore TORNIELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORNIELLI. L'onorevole Cannizzaro, a nome dell'Ufficio Centrale, fa osservare che nell'emendamento, come l'ho redatto io, vi è qualche cosa di non armonico coi procedimenti amministrativi in vigore. Tanto allorchè io ebbi occasione di spiegare le ragioni del mio emendamento, quanto più tardi, nella discussione, mi pare che il Senato abbia udito abbastanza chiaramente le ragioni di far precedere il voto del Consiglio scolastico provinciale alla deliberazione relativa al licenziamento. La ragione principale sta in ciò, che se il Consiglio comunale comincia dal deliberare ed il Consiglio scolastico è chiamato in seguito ad approvare o non approvare la deliberazione del Consiglio comunale, nasceranno frequenti conflitti.

Credo che, tenendo pur salda la competenza del Consiglio comunale a deliberare il licenziamento, nulla si opponga a che si mantenga l'emendamento mio. Forse si potrebbe dire, per maggior chiarezza, che il licenziamento ha luogo in seguito al voto del Consiglio scolastico provinciale. Ma ad ogni modo a me pare chiaro che con il mio emendamento non si toglie al Consiglio comunale alcun diritto che ora gli appartenga. Egli emetterà la deliberazione di licenziamento. Sappiamo tutti be-

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1884

nissimo che nel nostro sistema amministrativo vi sono molte cose che ai Consigli comunali si domandano in modo chiamato obbligatorio, e che se i Consigli comunali non le volessero deliberare le autorità soprastanti le farebbero eseguire ugualmente.

Quindi io non vedo perchè ci dovremmo preoccupare di mantenere una priorità di decisione al Consiglio comunale quando in fatto tale decisione ha efficacia soltanto se il voto del Consiglio scolastico sarà nel senso di licenziare il maestro....

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

Senatore TORNIELLI... Per queste ragioni, che in sostanza si riassumono nel vantaggio di evitare la facilità di conflitto tra due autorità, nel qual conflitto non guadagna mai il concetto dell'autorità, io mantengo il mio emendamento salvo a modificarne la dicitura in modo che venga ad esprimere meglio che resta ferma la prerogativa del Consiglio comunale di emettere la deliberazione di licenziamento.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Mi spiace d'insistere su questa parte dell'articolo.

Io fo semplicemente osservare che da principio avevo preferito l'emendamento dell'onorevole Senatore Torielli; se non che i miei due Colleghi dell'Ufficio Centrale mi fecero osservare che la deliberazione del Consiglio comunale, o abbia la forma di una domanda di licenziamento, o abbia la forma di una deliberazione di licenziamento, non la si può in nessun modo evitare...

Senatore TORNIELLI. Domando la parola.

Senatore CANNIZZARO... Una volta che il Consiglio comunale ha esaminato la condotta del maestro ed ha creduto di trovarvi sufficienti ragioni per licenziarlo, esso altro non fa che deliberare il licenziamento, e la sua deliberazione deve essere approvata o no da un'altra autorità.

È chiaro che l'opinione del Consiglio comunale deve essere espressa precedentemente alla deliberazione del Consiglio scolastico provinciale. Ed ove l'emendamento dell'onorevole Torielli intendesse esprimere, che possa essere portata innanzi al Consiglio scolastico provinciale la dimanda di licenziamento del maestro, prima di aver udito il Consiglio comunale, dal-

l'ispettore scolastico, l'Ufficio Centrale non lo potrebbe accettare.

Poichè l'ispettore scolastico ha già abbastanza attribuzioni per la legge Casati, e la legge di cui ci occupiamo riguarda particolarmente l'ingerenza del Comune.

In quanto all'ingerenza dell'ispettore scolastico, essa trova il suo luogo in taluni articoli della legge Casati, ove l'ispettore, come autorità governativa, ha un'iniziativa tutta sua propria.

Per queste ragioni l'Ufficio Centrale non crede di dover mutare la redazione proposta; la quale, come già dissi, è conforme alle consuetudini ed alle nostre leggi comunali.

Io vorrei persuadere l'onorevole Torielli, che in nessun caso il conflitto tra il Consiglio comunale e il Consiglio provinciale scolastico si può evitare, quando il primo deve esaminare precedentemente la causa e per conseguenza deliberare se il maestro meriti o no il licenziamento.

E questo giudizio, chiamato deliberazione, chiamato proposta o parere, deve sempre andare innanzi al Consiglio provinciale scolastico, ed essere o approvato o mutato.

L'Ufficio Centrale crede che sia una garanzia del buon maestro che il Consiglio comunale si pronunzi, quando anche il licenziamento sia promosso dall'ispettore.

Senatore TORNIELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORNIELLI. L'onorevole Cannizzaro ha detto cosa molto grave che mi riuscì veramente inaspettata dopo quanto avevo udito dall'on. Relatore dell'Ufficio Centrale. L'onor. Cannizzaro disse che se col mio emendamento si intende di stabilire un sistema per cui si abbia a portare direttamente al Consiglio scolastico la causa di licenziamento, e che a promuovere il licenziamento siano ugualmente chiamati da una parte il Comune, e dall'altra l'ispettore scolastico, l'Ufficio Centrale non potrebbe entrare in questo sistema. Ora, questo è appunto il sistema che si introduce con il mio emendamento. È appunto sovra questo sistema che si è svolta finora la discussione. È appunto sovra la necessità che il Governo, rappresentato dal suo ispettore scolastico, possa egli pure promuovere le cause di licenziamento che si è finora insistito...

Senatore CANNIZZARO. Non lo possiamo accettare.

Senatore TORNIELLI.... Non vi è qui una questione di semplice procedura, come dice l'onorevole Cannizzaro, quando egli ci fa osservare che le cose restano sempre le medesime, poichè in ultimo è sempre il Consiglio scolastico provinciale che decide in questa materia.

Qui è questione di sapere se vi debba essere un agente governativo il quale abbia modo di provocare l'azione del Consiglio scolastico provinciale, non solamente per le cause accennate nella legge Casati, ossia per le cause propriamente disciplinari, ma anche per le cause di licenziamento.

Insomma io desidero che il licenziamento possa essere domandato da due parti: tanto dal Consiglio comunale, cioè, quanto dall'agente del Governo.

Spiegato così il mio concetto, comprenderà l'onorevole Cannizzaro che io insista nel mio emendamento.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. L'Ufficio Centrale ha esaminato la proposta dell'onorevole Tornielli, ma non l'ha potuta accogliere, perchè non ha creduto, che si possa portare una proposta di licenziamento avanti al Consiglio provinciale, prima che si sia udito il Consiglio comunale.

Se si ammettesse questo sistema allora ogni ingerenza del Consiglio comunale verrebbe eliminata, ed a questo non rimarrebbe che eseguire le deliberazioni del Consiglio provinciale. Ora il Senato sa come appunto per sostenere quest'ingerenza si combatte in Senato da parecchi giorni.

L'Ufficio Centrale su questo punto è stato di unanime parere, non volle accettare una proposta che toglieva quella ingerenza che al Comune intendeva accordare il progetto ministeriale.

Laddove il signor Ministro volesse ora accettare una parte dell'emendamento, noi non abbiamo difficoltà di riunirci per riesaminare la redazione dell'articolo e riferire il nostro parere.

COPPINO, *Ministro della Istruzione Pubblica.* Veramente a me pare che se le ultime osservazioni dell'onorevole Senatore Cannizzaro accennassero ad una procedura obbligatoria sa-

rebbe meglio che sedessi e tacessi aspettando le future rivelazioni.

L'Ufficio Centrale ha terminato il suo lavoro; io non so se per concordare un emendamento, intorno al quale si conviene in massima, dobbiamo sospendere una discussione col pericolo di rifarla poi; ma io prego l'onorevole Senatore Cannizzaro a considerare se non ci è forse una mala, una non esatta intelligenza.

Io ho ritenuto che l'onorevole Cannizzaro testè dicesse questo:

L'Ufficio Centrale non ha voluto che il Comune fosse lasciato da banda, mentre il Consiglio provinciale scolastico deliberava sopra il licenziamento o no di quello.

Questo mi pare che abbia detto.

Se fosse tutta qui la difficoltà, per me non sarebbe tale, perchè il Consiglio provinciale scolastico non può occuparsi del licenziamento del maestro se non ha udito il Comune.

Il Consiglio provinciale non ha nessuna ingerenza se non è chiamato da due autorità a pronunciarsi. Uno è l'ispettore, l'altro il Sindaco; ma egli solo non può richiedere il giudizio del Consiglio scolastico; poichè la legge dice: *Sentito il Consiglio comunale.*

Dunque è il Comune che prima di tutti debbe mettere la causa innanzi al Consiglio provinciale scolastico. Quindi Ella, onorevole Cannizzaro, vede, e vede l'Ufficio Centrale, che è evitata così la contraddizione di due deliberazioni; ma è lasciata l'iniziativa del procedimento al Comune. Difatti esso introduce la causa e dice: Bisogna licenziare il maestro per questa o quest'altra ragione.

Non è lui che licenzia. Ecco tutto. Però l'iniziativa, lo ripeto, è sua.

Debbo ancora dire poche parole riguardo agli ispettori, e mi preme di dirle appunto perchè la proposta dello ispettore entra nell'ordine di idee dell'onorevole Senatore Cannizzaro e dei vari Senatori che hanno proposto alcuni emendamenti.

La difesa, mettiamo così, delle leggi e delle istituzioni che si vorrebbe qui scrivere, sarà propriamente il compito dell'ispettore scolastico? Deve esser così. Quindi quell'azione nessuno la può esercitare meglio che l'ispettore scolastico, il quale ha pure questo diritto di iniziativa. Cosicchè in sostanza, si persuada l'onorevole

Senatore Cannizzaro, è piccola la diversità che corre tra la proposta dell'Ufficio Centrale e l'emendamento dell'onor. Senatore Torielli.

Impossibile una sentenza del Consiglio provinciale scolastico senza il parere del Comune; il quale Comune per quella parte che può riguardare i suoi diritti e le sue convenienze, rimane garantito.

Questo mi sembra più utile, anzichè fare prima deliberare il Comune, e poi mettere in pericolo il Comune stesso di vedersi disfatta la sua deliberazione.

Naturalmente allora ci si mesce l'amor proprio, sottentra la lotta.

È utile, è necessario, non solo nel senso della coltura, ma nel senso dell'educazione cittadina, che l'ispettore abbia il diritto di chiamare il Consiglio provinciale scolastico ad esaminare la condotta del maestro.

Quanto all'osservazione che faceva l'Ufficio Centrale se, cioè, fosse necessario introdurre una correzione riguardo al periodo di cinque anni, durante il quale spazio si tiene conto per la licenza di quelle colpe e pene che siano state inflitte al maestro, debbo dire che io credo non essere richiesta, poichè si erano prescritti cinque anni allorchè si stabilivano convenzioni per dieci e quindici anni, e lo stesso periodo conviene ora che dopo il sessennio ci è la conferma a vita: così si mantiene il concetto generale della legge, che la sicurtà della carriera sia perpetuamente congiunta alla bontà dell'ufficio.

Questo ha fatto la proposta dell'Ufficio Centrale accettata dal Senato.

Il periodo di prova è senza effetto, ma viene, subito dopo, il periodo sessennale, nel quale i cinque anni ci stanno.

Dopo c'è la conferma a vita, e veramente i cinque anni si comprendono anche qui. Peccati a lunga distanza possono essere riscattati da grandi pentimenti e anche da grandi corre-

zioni; ma quando si succedono con una certa frequenza, egli è chiaro che significano piuttosto un'abitudine diventata natura, e resta poca la speranza di correggerli.

Quindi mi pare che questo termine possa essere mantenuto.

Quanto al resto, io non so se si possa dire: *su proposta del Comune*; ma mi parrebbe che per voler difendere di più gli interessi a cui alludeva l'onor. Senatore Cannizzaro, basti la redazione proposta dall'onor. Senatore Torielli, la quale evita, come ho già detto e fu ben significato dal proponente medesimo, quegli attriti, quei certi ripicchi personali, che molte volte fanno di una piccola una grande questione.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANONICO. Ho chiesto la parola per fare una semplice osservazione, dirò così di ordine.

Parmi che, al punto in cui è la questione, oramai tutte le opinioni si sieno manifestate, e non rimangano più che da accordarsi alcuni particolari di redazione. Quindi io credo che sarebbe più conveniente e più spiccio, anche per una redazione forse più esatta dell'art. 7, che l'onorevole signor Ministro, d'accordo col l'Ufficio Centrale ed il Senatore Torielli, stabilisse definitivamente la formula di quest'articolo. Così si potrebbe più facilmente dal Senato venire ad una soluzione della questione.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la proposta del Senatore Canonico; quindi se nessuno vi fa opposizione la pongo ai voti.

Coloro che l'approvano, vogliano alzarsi.;
(Approvato).

Allora prego l'onorevole signor Ministro, l'Ufficio Centrale e l'onorevole Torielli di volersi accordare sulla redazione di quest'articolo, e riferirne poi al Senato, nella seduta che si terrà domani all'ora consueta.

La seduta è sciolta (ore 5 e 20.)